

Sedute del 29 novembre e del 20 dicembre 2011

Nell'ambito dell'**attività consultiva**:

- la Commissione ha espresso il proprio parere sul quesito posto da **un Comune che ha manifestato dubbi sul diritto di accesso di un consigliere comunale agli elenchi anagrafici dei cittadini in quanto si tratterebbe, di atti che, essendo compiuti dal Sindaco quale Ufficiale del Governo**, sarebbero esclusi, a dire dell'amministrazione comunale, dal diritto riconosciuto ai consiglieri. La Commissione ricorda che, secondo l'orientamento giurisprudenziale consolidato (del Giudice amministrativo e della Commissione) in tema di diritto di accesso dei consiglieri comunali, ex art. 43, co. 2, TUEL è riconosciuta al consigliere comunale e provinciale un'ampia potestà di accesso a tutte le notizie ed informazioni, non comprimibile in nessun caso e per alcun motivo, essendo sufficiente che la richiesta di accesso attenga a informazioni inerenti allo svolgimento del mandato consiliare. Né, tanto meno, rileva in senso contrario il fatto che le informazioni richieste concernano dati riservati trattati dal Sindaco nell'esercizio delle funzioni di Ufficiale di Governo (ai sensi dell'art. 54, comma 3, TUEL in materia di tenuta dei registri di stato civile e di popolazione). Infatti, ai sensi dell'art. 43, comma 2, TUEL ai consiglieri comunali è imposto l'obbligo di non divulgare il contenuto delle informazioni e degli atti segreti o riservati ai quali ha avuto accesso, incorrendo in caso negativo in responsabilità personale, ma nessun documento o atto può essere loro sottratto in ragione della sua eventuale segretezza o riservatezza. Alla luce di quanto esposto, la Commissione ritiene sussistere il diritto del consigliere comunale di accedere agli elenchi e alle cancellazioni anagrafiche richieste al fine di esercitare le prerogative connesse all'esercizio del proprio mandato politico;

- la Commissione ha poi risposto ad **un cittadino che chiede se il diritto di accesso ad una delibera comunale dell'Ente locale di residenza sia assoggettata al regime giuridico previsto dalla legge n 241/1990 ovvero a quello contenuto nell'art 10 del D Lgs n 267/2000**, poiché l'Ente acceduto lo ha invitato a specificare l'interesse diretto, concreto ed attuale all'accesso. A parere della Commissione l'istanza di accesso, provenendo da un cittadino residente nel Comune destinatario della richiesta, è indubbiamente assoggettata alla disciplina dell'art. 10 del TUEL, che configura il diritto di accesso alla stregua di un'azione popolare. Il diritto all'accesso al cittadino residente deve essere garantito senza la dimostrazione di alcuno specifico interesse;

- infine la Commissione ha risposto ad un Comune che ha chiesto un parere su quali siano **le modalità più opportune per individuare eventuali controinteressati all'accesso ad una concessione cimiteriale intestata ad un soggetto deceduto**, sottolineando come il richiedente sia una nipote non erede del de cuius e sia in atto una disputa familiare per l'utilizzo dello spazio cimiteriale oggetto di concessione. La Commissione rappresenta che **se l'istante fosse un cittadino residente nel comune, sarebbe applicabile la speciale disciplina dell'art. 10 TUEL che non fa menzione alcuna della necessità di individuare controinteressati**, con la conseguenza che sarebbe ultronea la ricerca di controinteressati, imperniata su disposizioni normative che non si applicano. Anche nel caso in cui l'istanza provenisse da cittadino non residente nel Comune - con applicazione della disciplina generale ex lege n 241/1990 e conseguente obbligo della p.a. di valutare di volta in volta eventuali controinteressati all'accesso in base alla natura del documento richiesto, tenendo anche conto del contenuto di atti connessi (ex art 22 co 1 lett c) legge n. 241/90, art 3 e 7 dpr n 184/2006) - prevarrebbe comunque il diritto di accesso rispetto alla riservatezza opposta da terzi controinteressati, quando (come pare nella specie) il diritto di accesso sia esercitato per la cura o la difesa di un interesse giuridico ai sensi dell'art 24, co. 7 della legge n. 241/1990.